

**Legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 (BUR n. 55/2012)
(Novellazione)**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N.
50 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
E PER IL PRELIEVO VENATORIO" (1)**

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale
9 dicembre 1993, n. 50

1() Con sentenza n. 139/2013 (G.U. - 1^a serie speciale n. 25/2013), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 2, comma 1, in quanto sottraggono al regime della autorizzazione paesaggistica, rispettivamente, gli appostamenti per la caccia al colombaccio e gli appostamenti fissi per la caccia, atteso che non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi di esenzione rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina la esecuzione di un intervento al rilascio della autorizzazione paesaggistica, considerato che tale istituto persegue finalità di tutela dell'ambiente e del paesaggio, rispetto alle quali la legge regionale, nelle materie di propria competenza, può semmai ampliare, ma non ridurre, lo standard di protezione assicurato dalla normativa dello Stato. L'articolo 2 comma 1 viene dichiarato illegittimo anche nella parte in cui esenta dal titolo abilitativo edilizio gli appostamenti fissi per la caccia, realizzati secondo gli usi e le consuetudini locali, atteso che la disciplina dei titoli richiesti per eseguire un intervento edilizio e dei casi in cui essi sono necessari, costituisce un principio fondamentale di governo del territorio che vincola la legislazione regionale di dettaglio e che gli appostamenti oggetto della norma si configurano quali fissi e quindi comportano una significativa e permanente trasformazione del territorio che la stagionalità della attività venatoria, e conseguentemente dell'impiego dell'appostamento, non vale ad escludere. La legge era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 122/2012 (G.U. - 1^a serie speciale n. 43/2012), col quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) e terzo della Costituzione.